

Progetto di ampliamento di un impianto industriale e questioni ambientali

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 22 luglio 2023, n. 258 - Settesoldi, pres.; Busico, est. - Coordinamento dei Comitati Territoriali e dei Cittadini Associati del Friuli Venezia Giulia Odv- Cordicom Fvg ed a. (avv. De Pauli) c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (avv.ti Croppo, Iuri, Pisani e Massari) ed a.

Ambiente - Progetto di ampliamento di un impianto industriale - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato, destinato allo svolgimento delle attività - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica nominale 4,4 MW + 4,4 MWe di potenza termica nominale 10,0 MWt + 10,0 MWt per la produzione di energia elettrica da fonti fossili.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 9 settembre 2022 e depositato il successivo giorno 12 i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe (AIA e PAUR) riguardanti un progetto, presentato dalla società Kronospan Italia s.r.l. (d'ora innanzi solo "Kronospan"), di ampliamento di un impianto industriale sito nel Comune di San Vito al Tagliamento, per la produzione di pannelli di truciolare.

I ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 5, comma 1, lett. c, g, e *i-quater* e all. 7 alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 32 e 97 Cost., degli artt. 3 della l. n. 241/1990, della Direttiva 2011/92/UE, art.4, par. 3 e all. 3, eccesso di potere, falsa applicazione della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22295/GAB del 27 ottobre 2014, delle Linee Guida per la predisposizione dello Statuto di Impatto Ambientale di cui alla Direttiva 2011/92/UE; 2) violazione degli artt. 26 e 27 *bis* del d.lgs. n. 152/2006, sviamento di potere, difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà e contraddittorietà in atti, difetto di legittimazione; 3) violazione degli artt. 26 e 27 *bis*, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, carenza istruttoria e contraddittorietà manifesta, sotto diverso profilo; 4) violazione degli artt. 27 *bis* e 29 *quater*, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 3, 14, 14 *ter* e 14 *quater* della l. n. 241/1990, degli artt. 97 e 120 Cost., violazione del principio del giusto procedimento e di leale collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni; 5) violazione del Regolamento UE n. 605/2014 della Commissione Europea del 5 giugno 2014, degli artt. 293, comma 1, 276 *bis*, 237 *octies*, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, dell'all. 7 alla parte 2, punto 2 del predetto decreto, difetto e/o carenza di istruttoria sotto al profilo delle emissioni e della qualità dell'aria; 6) violazione degli artt. 1, comma 1, lett. j) e v), 4, 5, 7, 8, 14, lett. k), 17 e 19 *bis* della l.r. n. 11/2015, degli artt. 2, 3, 6 del d.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 083/Pres., contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e travisamento dei presupposti sotto al profilo dell'invarianza idraulica; 7) violazione dell'art. 182 *bis* del d.lgs. n. 152/2006 e del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti; 8) violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti sotto al profilo dell'incremento del traffico; 9) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti sotto al profilo sanitario.

2. La Regione, il Consorzio, la Kronospan Italia s.r.l., la Silva s.r.l. e il Ministero dello Sviluppo Economico si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Con un primo atti di motivi aggiunti, notificato l'11 gennaio 2023 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti hanno impugnato il sopraggiunto provvedimento in epigrafe meglio indicato col quale la Regione ha rilasciato in favore della Silva s.r.l. l'AIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno da realizzarsi nel comune di San Vito al Tagliamento alla via Lusevera.

Avverso tale atto i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: 1) violazione degli artt. 29 *ter* e ss. del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 21 della l.r. n. 19/2009, dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di legittimazione; 2) difetto di legittimazione, violazione del contenuto conformativo delle ordinanze cautelari di sospensione degli effetti dell'esproprio nn. 138 e 140 del 27 ottobre 2022 di questo T.A.R.; 3) difetto di legittimazione, violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000; 4) violazione degli artt. 216 e 217 del d.P.R. n. 1265/1934, sviamento dalla causa tipica; 5) violazione dell'art. 15 della l.r. n. 34/2017, del d.P. Reg. 19 marzo 2018, n. 58/Pres. in relazione Criteri Localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; 6) violazione degli artt. 29 *bis* e ss. e 208 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 23 della N.T.A. del P.I.P. del Comune di S. Vito al Tagliamento-Ambito ZTO "D1" Ponterosso; 7) violazione della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22295 GAB d.d. 27 ottobre 2014, nonché delle Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE); 8) violazione degli artt. 29 *sexies*, 29 *septies*, 29 *decies* e 3 *ter* del d.lgs. n. 152/2006, violazione del principio di precauzione e del principio del giusto procedimento.



4. Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 20 gennaio 2023 e depositato il giorno stesso i ricorrenti hanno esteso l'impugnativa anche al decreto regionale della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del 22 novembre 2022 recante la rettifica di un errore materiale presente nel decreto Silva già impugnato col primo atto di motivi aggiunti.

I ricorrenti hanno argomentato alcuni ulteriori profili di illegittimità dell'AIA e alcune censure proprie del sopraggiunto provvedimento deducendo i seguenti motivi: 9) violazione degli artt. 208, commi 2 e 6 e dell'art. 6, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006; 10) violazione degli artt. 1, commi 1 e 3, della l. n. 241/1990, dell'art. 98 Cost., dell'art. 29 *ter* del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto al profilo della contraddittorietà, ingiustizia manifesta; 11) violazione degli artt. 3 e 21 *nonies* della l. n. 241/1990, dell'art. 29 *ter* del d.lgs. n. 152/2006, del principio del *contrarius actus*.

5. Hanno resistito le altre parti costituite, replicando alle avversarie deduzioni.

6. All'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la causa è passata in decisione.

6.1. Deve preliminarmente essere respinta l'istanza di rinvio o sospensione del presente giudizio, formulata dalla difesa dei ricorrenti.

Ciò perché, quanto alla richiesta di sospensione, la pendenza in appello delle impugnative avverso le sentenze di questo T.A.R. nn. 41/2023 e 42/2023 non costituisce un elemento avente carattere pregiudiziale in senso tecnico.

Quanto alla richiesta di rinvio, nella disciplina processuale attualmente vigente, il rinvio *“deve fondarsi su “situazioni eccezionali” (come recita il comma 1-bis dell'art. 73 c.p.a.: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ...”), che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite”* (in tal senso cfr. T.A.R. Lazio, n. 2190/2022), situazioni che, ad avviso del Collegio, non sono configurabili nel caso di specie.

7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, il che esime il Collegio dall'analizzare le eccezioni preliminari formulate dalle difese delle convenute, anche in ordine alla legittimazione e all'interesse ad agire dei ricorrenti.

7.1. I fatti di causa possono essere così riassunti:

a) il 3 dicembre 2020 la Kronospan ha proposto al Consorzio la realizzazione di un progetto industriale che prevedeva, da un lato, l'espansione dell'impianto di nobilitazione del legno di titolarità di Kronospan (progetto Kronospan) già insediato in zona e, dall'altro lato, la realizzazione da parte della controllata Silva, su terreni da acquisire, di un centro di trattamento che produrrà per la prima gran parte della materia prima (progetto Silva);

b) sempre nell'anno 2020 il Consorzio ha accolto l'istanza di Kronospan/Silva, disponendo al contempo di cedere alla società Silva la piena proprietà di un lotto di terreno edificabile, della superficie catastale complessiva di circa mq 107.585, finalizzato alla realizzazione dell'impianto oggetto della richiesta e specificando che erano in fase di acquisizione, tra gli altri, anche altri terreni, già sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio;

c) il primo aprile 2021 il Consorzio ha indi sottoscritto con Kronospan/Silva – previa approvazione da parte del c.d.a. (cfr. deliberazione n. 43 del 26 marzo 2021) - il contratto preliminare di compravendita, inclusivo di aree già di proprietà consortile e di altre da acquisire attraverso procedura ablatoria, dando atto *“che la sottoscrizione del presente contratto preliminare autorizza Kronospan e Silva a presentare i propri progetti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni”* (art. 21 del contratto);

d) in esecuzione del programma contrattuale, quindi, il 4 gennaio 2021 la Kronospan ha presentato, *ex art. 27-bis*, del d.lgs. n. 152/2006 e della d.G.R. n. 803/2018, domanda di avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in relazione al progetto denominato *“impianto di produzione di 1.750 m3/giorno di pannello truciolare da legno riciclato”* da realizzarsi, nei terreni già in uso, nel Comune di San Vito al Tagliamento - Zona Industriale del Ponte Rosso;

e) parallelamente, il successivo 10 gennaio 2022, la società Silva s.r.l. ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (d'ora innanzi solo *“AIA Silva”*) per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno da realizzarsi nella medesima Zona Industriale del Ponte Rosso, in terreni limitrofi a quelli di Kronospan, ancora da acquisire;

f) il 13 aprile 2022 il progetto Kronospan, nell'ambito del PAUR, è stato sottoposto al *sub* procedimento di VIA ed è stato ritenuto compatibile, con una serie di condizioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali indotti (decreto n. 1755/AMB del 13 aprile 2022);

g) nel maggio 2022 il Consorzio ha emesso i decreti di esproprio per l'acquisizione delle aree per la realizzazione del progetto Silva (poi annullati in autotutela e riadottati nel successivo mese di agosto);

h) effettuata una complessa e articolata istruttoria, snodatasi attraverso alcune sedute della conferenza di servizi e corpose integrazioni documentali, nel giugno 2022 la Kronospan ha infine ottenuto l'AIA (decreto n. 3009/AMB del 14 giugno 2022, impugnato col ricorso introduttivo) e il PAUR (decreto del 15 giugno 2022 n. 3066/AMB, anch'esso impugnato col ricorso introduttivo) per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto;

i) nelle more, essendo stati gravati da altri soggetti i provvedimenti di esproprio dell'agosto 2022, di cui al precedente punto g), questo T.A.R. ne ha interinalmente sospeso gli effetti (cfr. ordinanze nn. 138 e 140/2022 del 27 ottobre 2022);

l) il successivo 14 novembre 2022 la Regione ha rilasciato a Silva l'AIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno (decreto n. 21979/GRFVG del 14 novembre 2022, d'ora

innanzi solo “AIA Silva”, impugnato con i motivi aggiunti), poi rettificata per errore materiale con decreto del successivo giorno 22.

7.2. L'intera vicenda ha dato origine ad un vasto contenzioso, involgente di fatto tutti i provvedimenti appena richiamati. Gli atti relativi al progetto Kronospan sono stati impugnati, oltre che dagli odierni ricorrenti, anche da altri soggetti i cui ricorsi - nei quali sono state proposte, in giudizi autonomi, censure analoghe a quelle prospettate col ricorso introduttivo del presente giudizio - sono stati respinti con le sentenze di questo T.A.R. n. 105 e n. 106 del 2023.

Anche i ricorsi relativi all'impugnazione dei decreti di esproprio, cui più sopra si è fatto cenno, sono stati respinti (cfr. le sentenze di questo T.A.R. nn. 47 e 49/2023).

7.3. Prima di passare all'esame delle singole censure proposte occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dello Sviluppo economico sul rilievo assorbente che nessuna delle censure articolate dai ricorrenti riguarda atti o provvedimenti ad esso riferibili.

8. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto, sul piano procedurale, l'illegittimità dell'AIA e del PAUR Kronospan perché le relative valutazioni sono state condotte senza considerare l'impatto cumulativo dei due progetti (Kronospan e Silva), riconducibili ad un *unicum*.

Analoga censura è stata riproposta, con riferimento all'AIA Silva, col settimo motivo aggiunto.

8.1. I motivi sono infondati.

8.2. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, già in sede di VIA, poi, nelle valutazioni AIA e PAUR dell'impianto Kronospan e, infine, nell'AIA Silva, gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati ampiamente considerati sul piano istruttorio.

Ciò in ossequio, quanto alla procedura di VIA, a quanto prescritto dall'all. 7 alla parte 2 del d.lgs. n. 152/2006 (in forza del quale lo studio di impatto ambientale deve contenere “Una descrizione dei probabili impatti rilevanti del progetto proposto dovuti (...) e derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati”) e, quanto all'AIA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere i-*quater*) e o-*bis*) del d.lgs. 152/2006 e dalla circolare n. 22295-GAB del 27 ottobre 2014 del MATTM.

Contrariamente a quanto sostenuto, le normative di settore appena richiamate non imponevano affatto che il progetto Kronospan e quello Silva fossero trattati unitariamente all'interno di un unico procedimento, ma solo che fosse coordinata e sinergica l'attività istruttoria delle due procedure, in modo che venissero compiutamente valutati nel concreto anche gli effetti cumulativi dei due (distinti, ma collegati) progetti.

In particolare, quanto all'AIA, se è vero che la già richiamata lettera i-*quater*) dell'art. 5 cit. prevede che debba considerarsi rientrante nella nozione di “impianto” anche l'attività accessoria, dovendosi qualificare tale quell'attività “tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”, la successiva lett. o-*bis*) prevede espressamente che, nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti (come nel caso di specie), le relative distinte autorizzazioni integrate ambientali debbano essere solo “opportunamente coordinate a livello istruttorio”.

La pretesa della parte ricorrente che i due progetti fossero trattati, anche da un punto di vista formale e procedimentale, in un'unica sede non ha invece riscontri normativi.

8.3. Quanto poi all'effettiva valutazione degli impatti cumulativi, dall'esame degli atti di causa emerge che nell'*iter* istruttorio relativo alla VIA Kronospan sono stati acquisiti i principali elaborati relativi al progetto Silva e sono state dettagliatamente approfondite ed esaminate le connessioni dei due progetti, attraverso l'acquisizione di specifiche relazioni analitiche presentate dalla stessa Kronospan, proprio in esito alla richiesta di un preciso approfondimento istruttorio da parte dell'Amministrazione (cfr. la nota del 14 giugno 2021 nella quale ben si mette in evidenza che l'attività Silva “deve essere valutata congiuntamente all'attività IPPC principale”).

L'approfondimento è stato fornito all'Amministrazione attraverso la redazione di specifiche relazioni tecniche da parte della Kronospan riflettenti l'analisi degli impatti cumulativi dei due progetti in relazione a tutti gli aspetti rilevanti (trasporti, flussi di materia, emissioni in atmosfera, odori e rumori).

La documentazione integrativa fornita è stata poi dettagliatamente esaminata e valutata da tutti gli enti tecnici coinvolti: Regione, ARPA e ASFO, con esito positivo.

Basti qui richiamare il contenuto della relazione istruttoria della Commissione VIA del 4 aprile 2022, dove alle pagg. 11 e ss., si dà conto di una puntuale ricognizione del quadro ambientale, attraverso l'analisi delle principali valutazioni tecniche effettuate, componente per componente, richiamandosi espressamente la circostanza che, per determinate componenti ambientali, “le valutazioni hanno tenuto in considerazione anche l'impianto Silva per l'analisi degli impatti cumulativi”.

E tale specifico esame si rinviene in particolare nei paragrafi relativi proprio al rumore, alle emissioni in atmosfera, a quelle odorigene e alla viabilità, elementi ripresi ed esaminati – anche col richiamo agli approfondimenti istruttori effettuati dall'ARPA e dall'ASFO – nel paragrafo delle “conclusioni” (pagg. 20 e ss.).

8.4. Anche dall'esame dell'AIA Silva emerge un complessivo coordinamento delle procedure e un'effettiva valutazione cumulativa degli impatti; proprio in relazione a tale avvenuto coordinamento, l'allegato A dell'AIA Silva, recante la “Scheda tecnica dell'installazione”, prevede una specifica prescrizione di coordinamento.

8.5. È quindi smentito in radice l'assunto da cui muovono i ricorrenti con il motivo di censura qui in esame in ordine alla

ritenuta artificiosa disarticolazione procedimentale, laddove invece, da un lato, i due procedimenti – in quanto afferenti a progetti oggettivamente diversi, seppur collegati – non dovevano convergere in un'unica procedura e, dall'altro lato, gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati accuratamente esaminati all'interno del *sub* procedimento di VIA Kronospan le cui conclusioni sono state poi recepite nei provvedimenti autorizzatori a valle.

8.6. I motivi in esame sono quindi complessivamente infondati.

9. Col secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto l'insussistenza della legittimazione di Silva a richiedere l'AIA per il relativo progetto (in quanto la ditta non aveva la piena titolarità dei terreni sui quali dovrà insistere il relativo insediamento) e, stante la interconnessione dei due progetti, la carenza ora individuata sarebbe esiziale anche per l'opificio di Kronospan.

Analoga censura è stata poi ripresa e meglio articolata - con riguardo questa volta all'AIA Silva - coi primi tre motivi aggiunti (motivi 1, 2 e 3).

9.1. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro evidente connessione, sono infondati.

9.2. Occorre in prima battuta, con riguardo al secondo motivo aggiunto, evidenziare subito l'irrilevanza degli effetti sul procedimento in esame delle ordinanze cautelari nn. 138 e 140/2022.

In primo luogo perché il loro effetto – ormai peraltro esauritosi con la pubblicazione delle sentenze nn. 47 e 49 del 2023 di questo T.A.R. - era espressamente limitato alla sospensione dell'efficacia dei decreti di esproprio, dovendosi escludere qualsivoglia incidenza diretta sui paralleli procedimenti relativi al rilascio dei titoli autorizzatori.

In secondo luogo, per l'assenza di effetti conformativi ulteriori a quelli propri della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di esproprio. Il riferimento che nelle ordinanze si fa alla procedura dell'AIA Silva costituisce soltanto un accenno motivazionale per superare le argomentazioni della difesa Kronospan e Silva che aveva paventato eventuali e potenziali effetti negativi sui tempi di definizione (e, quindi, non sull'esito) del procedimento di AIA. Da ciò non è pertanto ritraibile, neppure implicitamente, un effetto conformativo della pronuncia cautelare nel senso di imporre all'amministrazione la sospensione del procedimento per l'AIA Silva.

È allora corretta l'affermazione dell'Amministrazione procedente quando ha ritenuto che *“le richiamate ordinanze del TAR n. 138/2022 e 140/2022 hanno sospeso soltanto i nuovi decreti di esproprio che hanno consentito l'immediata immissione in possesso da parte del Consorzio dei terreni di proprietà dei ricorrenti, ma non hanno fatto venire meno quanto pattuito nel contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti [Consorzio di Sviluppo economico locale del Ponte Rosso – Tagliamento e KRONOSPAN ITALIA /SILVA] e quindi non incidono sull'iter di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale...”* (cfr. verbale conferenza di servizi del 2 novembre 2022, pag. 9).

9.3. Quanto all'aspetto più strettamente meritevole (primo motivo aggiunto) si osserva quanto segue.

Come ha già rilevato questo T.A.R. (cfr. la sentenza n. 49/2023) il programma negoziale stabilito dalle parti nell'aprile 2021 deve essere inquadrato nello schema del contratto preliminare di vendita di cosa altrui, pienamente valido ed efficace ai sensi dell'art. 1478 cod.civ. (secondo cui *“Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore”*).

La questione che si pone è se questo titolo fosse idoneo a fondare la legittimazione della Silva a formulare l'istanza per il rilascio dell'AIA.

9.4. Il Collegio ritiene che il preliminare del primo aprile 2021 – del tutto coordinato con l'approvazione da parte del Consorzio dell'istanza di insediamento e con l'esercizio dei successivi poteri espropriativi consortili - costituisce un titolo di disponibilità dei terreni sufficiente per legittimare la presentazione della domanda di AIA e l'ottenimento della stessa da parte di Silva.

9.4.1. Per un verso, infatti, nessuna disposizione dell'art. 29 *ter* del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente per la valida presentazione della domanda di AIA la dimostrazione della proprietà dell'area ove sorgerà l'impianto. Anzi, l'unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 152/2006 definisce alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che “elabora” il piano, programma o progetto (cfr. Cons. di Stato n. 1058/2014).

9.4.2. In secondo luogo, si deve osservare che la sottoscrizione del preliminare dell'aprile del 2021, autorizzata con le delibere consortili presupposte, ha avuto, del tutto legittimamente, l'effetto *inter partes* di obbligare il promittente venditore (il Consorzio) – anche attraverso l'esercizio dei propri poteri istituzionali di esproprio - a procurare l'acquisto, in favore del promissario acquirente (la Silva), dei terreni per consentire l'insediamento.

Appare allora dirimente osservare che il contratto preliminare di vendita di cosa altrui in questione non è stato semplicemente stipulato dalla Silva con un privato qualsiasi, ma proprio con l'ente dotato di una precisa potestà espropriativa incidente sui terreni in questione. Di tal che, la giurisprudenza citata dai ricorrenti – che richiede, ai fini della legittimazione al rilascio del titolo edilizio, l'acquisizione del consenso dell'attuale proprietario sul rilievo dell'incoercibilità nei suoi confronti di impegni *inter alia*, aventi natura obbligatoria – non è applicabile al caso di specie. Ciò perché il Consorzio, dotato di propri poteri ablatori di natura pubblicistica, era *ab origine* in grado di acquisire la proprietà dei terreni a prescindere dalla volontà dei loro proprietari, potendo contare su strumenti ordinamentali coercitivi ben diversi da quelli del semplice privato promittente venditore.

9.5. Il fatto poi che la cessione sia stata effettivamente formalizzata solo di recente e successivamente all'adozione dell'AIA Silva non costituisce di per sé elemento idoneo a dubitare della legittimazione della predetta società, proprio

perché il preliminare era, a questi fini, titolo già sufficiente.

L'ulteriore deduzione che il preliminare potrebbe divenire *in toto* inefficace ove non si verificasse la traslazione del bene in favore del promissario acquirente non solo è meramente ipotetica, ma è *de facto* smentita – almeno allo stato - dal prosieguo dell'*iter* provvedimentale che ha riguardato i procedimenti di esproprio.

9.6. In chiusura sembra pure opportuno rilevare, sul piano generale, che:

a) a norma degli art. 177, comma 2, e 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

b) l'approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa ex d.P.R. n. 327/2001;

c) se, dunque, l'approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l'attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell'area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell'esproprio. È pertanto del tutto condivisibile l'argomentazione spesa in tal senso dalla Regione sull'argomento – quale notazione di ordine generale - nel verbale della conferenza del progetto Silva del 2 novembre 2022 punto n. 3, pag. 13.

9.7. Quanto agli ulteriori profili di difetto di legittimazione della Silva, dedotti col terzo motivo aggiunto, è sufficiente aggiungere che la prescrizione contenuta al punto 5 dell'AIA Silva - che ha subordinato l'inizio dei lavori di costruzione dello stabilimento all'avvenuta acquisizione delle aree interessate dal progetto – costituisce in realtà la conseguenza logica e necessaria del meccanismo di funzionamento dell'assegnazione dei lotti da parte del Consorzio.

Quanto alla dichiarazione della Silva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal suo esame, non emerge affatto che la società abbia dichiarato la proprietà di tutte le particelle catastali indicate, ma ha all'opposto richiamato il contratto preliminare di compravendita.

In ogni caso, come rilevato dalla difesa regionale, con successiva nota del 7 aprile 2022, la società ha comunicato alla Regione la necessità di sostituire il predetto documento, in quanto affetto da un refuso, con la versione corretta, con l'utile precisazione che *“qualsiasi documento progettuale presentato nel quale l'azienda Silva S.r.l. viene identificata come “proprietaria” è da intendersi come titolare di giuridica disponibilità in forza di atto di compravendita ovvero di contratto preliminare stipulato con il Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso”*.

Non v'erano quindi ambiguità - né tantomeno falsità - nelle dichiarazioni della Silva, ma meri errori materiali, immediatamente emendati e comunque tempestivamente portati a conoscenza dell'Amministrazione procedente.

9.8. Respinte le censure relative alla legittimazione della Silva a richiedere l'AIA, cade anche il secondo motivo di ricorso che muove proprio dal presupposto – errato - del difetto di legittimazione della società proponente.

10. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto che alla Kronospan sarebbe stato consentito di integrare più volte nel corso del procedimento la documentazione relativa al progetto, anche in violazione dei precisi termini procedurali perentori dell'art. 27 *bis* del d.lgs. n. 152/2006.

Il motivo è già stato esaminato e respinto con le sentenze nn. 105 e 106/2023 di questo T.A.R. che a questo punto possono essere integralmente richiamate.

“8.1. Il motivo è infondato.

8.2. Il procedimento in esame è disciplinato dall'art. 27 bis, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 152/2006 nei termini appresso riportati:

“3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità

competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.”.

8.3. Nel caso di specie la scansione temporale e procedurale è stata rispettata.

Quanto al termine del terzo comma, risulta che la Kronospan ha riscontrato la nota regionale del 17 marzo 2021 (n. 15370), richiedente le integrazioni documentali necessarie al prosieguo dell'istruttoria, nel termine assegnatole, ossia il 14 aprile 2021 (così la nota regionale del 15 aprile 2021 nella quale si legge che “in data 14/04/2021, con note iscritte ai prot.n. 21343, 21303, 21307, 21279, 21353 e 21355, la società Kronospan Italia s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste con nota dello scrivente Servizio prot.n. 15370 del 17/03/2021”).

Al riguardo occorre puntualizzare che la nota del 2 marzo 2021 del Servizio Energia, cui fa cenno la ricorrente, è stata trasmessa solo all'Amministrazione procedente (Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati) e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico, ma non direttamente all'istante e costituisce per ciò solo un mero atto endoprocedimentale, in quanto tale inidoneo a far decorrere il termine di cui al comma 3 dell'art. 27 bis. Soltanto la richiesta del 17 marzo 2021, in quanto proveniente dall'Amministrazione procedente ed esplicitamente diretta alla Kronospan, ha quindi determinato la decorrenza del previsto termine di trenta giorni (come in effetti nella stessa nota precisato: “Si chiede a codesta società di fornire risposta alle richieste di integrazioni avanzate dalle amministrazioni interessate entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.”) che, come visto, è stato rispettato.

Le ulteriori carenze documentali richiamate nella nota del 5 maggio 2021 del Servizio energia - di cui riferisce sempre la ricorrente - si inseriscono nella successiva fase procedimentale, disciplinata dal comma 5 dell'art. 27 bis cit. Anche in questa fase la seconda richiesta di integrazioni è stata inviata dall'Amministrazione procedente alla società istante solo con la nota 14 giugno 2021. Rispetto a tale ultima scansione procedimentale, la Kronospan, con nota del 28 giugno 2021, ha richiesto una sospensione dei termini, accordata con nota del primo luglio 2021, fissando il nuovo termine per la presentazione delle integrazioni per il giorno 10 gennaio 2022. Quindi, nel pieno rispetto di tale termine, la società istante ha successivamente trasmesso le integrazioni richieste con più invii successivi, tra il 21 dicembre 2021 e il 29 dicembre 2021.

Alla luce della scansione temporale appena ricostruita, i termini perentori procedimentali sono stati in effetti rispettati e la censura del Comune al riguardo è smentita ex actis.

8.4. L'ulteriore rilievo che la documentazione acquisita nel dicembre 2021 non fosse “adeguata” ad impedire l'archiviazione della procedura per la violazione dei termini procedimentali perentori, perché sotto più profili carente o lacunosa, è infondata.

Al riguardo basta qui rilevare che il parere della Commissione VIA (richiamato dalla ricorrente) dà atto dell'avvenuta integrazione, puntualizzando soltanto il mancato recepimento di alcune osservazioni sul tema delle “terre e rocce da scavo”. Si tratta all'evidenza di valutazioni aventi natura meritoria che non afferiscono al diverso tema qui dedotto del rispetto delle scadenze temporali del procedimento.

Prova ne è che le relative criticità – lungi dal costituire una lacuna paralizzante - sono state del tutto correttamente riesaminate dalle Amministrazioni coinvolte nel prosieguo dell'iter procedimentale, anche attraverso la previsione di apposita prescrizione ambientale, così riconoscendosi la completezza della documentazione fornita dall'azienda.

8.5. Da ciò consegue la complessiva infondatezza delle censure relative alla violazione dei termini procedimentali di cui all'art. 27 bis, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 152/2006: il motivo qui esaminato è perciò complessivamente infondato” (così la sentenza di questo T.A.R. n. 106/2023).

11. Col quarto motivo di ricorso, nel censurare i provvedimenti autorizzatori del progetto Kronospan, i ricorrenti hanno dedotto che le “prescrizioni” comunali in materia sanitaria (trasfuse nella nota prot. 17191 del 13 giugno 2022) sarebbero state illegittimamente esaminate dalla sola autorità procedente, in via autonoma e non nella dovuta sede della conferenza di servizi.

Il motivo è infondato perché, come dimostrato dalla difesa dell'Amministrazione regionale, la nota del Comune di cui si lamenta il mancato recepimento in sede di conferenza è pervenuta all'Amministrazione procedente alle ore 10:09 del 14 giugno 2022, quando i lavori della conferenza, peraltro articolatisi nel corso di una serie di sedute alle quali il Comune aveva già partecipato col proprio rappresentante, che nulla al riguardo in quella sede aveva segnalato, erano ormai conclusi e la seduta era stata sciolta da quasi un'ora. Ne dà atto il verbale (“La conferenza si conclude alle ore 09:20”) sottoscritto senza riserve dallo stesso rappresentante comunale.

La successiva nota comunale, pervenuta all'Amministrazione ormai tardivamente, senza che in sede di conferenza il rappresentante comunale nulla al riguardo facesse presente, non poteva essere ormai più esaminata dalla conferenza di servizi che aveva definitivamente deliberato.

Al riguardo questo T.A.R. ha già affermato in altre occasioni che anche l'interesse igienico-sanitario di cui il Sindaco è esponente e portatore deve essere tempestivamente manifestato e trovare adeguata composizione nella sede a ciò deputata ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi (cfr. sent. T.A.R. F.V.G. n. 454/2020), e non può invece essere reso noto solo a lavori conclusi.

Cosicché, il principio della leale collaborazione tra le amministrazioni, evocato dai ricorrenti, avrebbe voluto in realtà che

anche le osservazioni o “prescrizioni” comunali in materia sanitaria dovessero essere tempestivamente palesate e rese manifeste – diversamente da quanto è effettivamente avvenuto- in seno alla Conferenza di servizi e non a lavori conclusi. Perciò l’esame della nota sindacale in questione da parte della sola amministrazione procedente all’interno della motivazione del PAUR (pag. 3) è pienamente legittima, non essendo affatto dovuta una nuova convocazione della conferenza di servizi.

12. Col quinto motivo di ricorso e con l’ottavo motivo aggiunto i ricorrenti hanno dedotto la presenza di alcune incongruenze e lacune nei dati tecnici forniti dalla Kronospan e dalla Silva all’Amministrazione e da questa esaminati nelle conferenze di servizi.

12.1. Entrambi i motivi sono infondati.

12.2. Il profilo di censura relativo alla quantità di prodotto per il quale la Kronospan ha chiesto l’autorizzazione (che, secondo i ricorrenti, sarebbe in realtà aumentata a dismisura nel corso del procedimento, con conseguente impatto sulle emissioni) è infondato perché i ricorrenti hanno confuso la capacità produttiva dello stabilimento Kronospan con quella dello stabilimento Silva: il dato di 1.857 tonnellate al giorno riguarda la capacità teorica di trattamento dell’impianto Silva, non di Kronospan (che conserva una capacità produttiva di 1.750 m³/giorno di pannello truciolare).

12.3. È pure infondato il profilo di censura relativo alla violazione dell’art. 237-*octies*, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, atteso che esso non è applicabile al caso di specie, perché si riferisce ai processi d’incenerimento che nella presente fattispecie non vengono in rilievo.

12.4. Con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, occorre rilevare che dinanzi alla presentazione di puntuali studi emissivi e di ricaduta presentati e integrati (anche per gli impatti cumulativi) dalla Kronospan, si sono espresse con dovizia di analisi le amministrazioni competenti: ARPA, ASFO (con la VISPA, sotto il profilo sanitario) ed il competente ufficio regionale.

12.4.1. Nello specifico, per quanto concerne l’impatto odorigeno, agli atti del procedimento Kronospan vi sono una serie di specifici studi di valutazione e di approfondimenti da parte dell’ARPA dai quali emerge un impatto non particolarmente significativo o comunque, in previsione, una ricaduta dell’impianto non radicalmente incompatibile con l’ambiente. Nel corso dell’istruttoria, l’ARPA ha infatti autonomamente riprodotto la simulazione del proponente e ne ha nella sostanza ratificato i risultati.

Nella relazione del 24 febbraio 2022 l’ARPA si è limitata a segnalare che, sulla base degli studi effettuati, emergeva soltanto la necessità di alcune specifiche condizionalità consistenti:

- a) in un monitoraggio delle emissioni odorigene al fine di confermare ulteriormente quanto illustrato all’interno della documentazione integrativa di valutazione dell’impatto odorigeno;
- b) nel caso di disturbi conclamati, nell’avvio di una campagna di monitoraggio sul territorio e, qualora necessario, nell’istallazione di un presidio di abbattimento delle emissioni odorigene prodotte dall’impianto.

Del tutto coerentemente, nel provvedimento di VIA è stata introdotta la condizione ambientale n. 3 che riflette le precise indicazioni dell’ARPA sul tema dell’impatto odorigeno, anche con riferimento ai recettori sensibili, come l’asilo nido o altre realtà industriali nel settore alimentare.

Il grado di dettaglio e di specificità delle condizionalità espresse sull’argomento, lungi dal costituire diniego dell’esercizio del potere, fanno emergere un legittimo esercizio dell’attività di valutazione d’impatto ambientale, tutt’altro che illogica o lacunosa.

12.4.2. Anche l’analisi di impatto delle altre componenti sulle emissioni in atmosfera è stata particolarmente approfondita ed esaustiva.

Gli enti competenti alla valutazione delle emissioni in atmosfera e impatto sulla qualità dell’aria e sulla salute della popolazione (ARPA e ASFO) hanno escluso la sussistenza di significative criticità per la maggior parte dei parametri emissivi esaminati.

In particolare, in relazione alle PTS (PM_{2.5} e PM₁₀) e NO_x la discrepanza segnalata dall’ARPA (“*si segnala che in alcuni casi i dati di concentrazioni utilizzati come input per la costruzione dello “scenario peggiore” siano inferiori ai limiti proposti dalla Ditta per la fase autorizzativa (cfr. ad esempio paragrafo 3.2.7, Tabella 28 pag. 29 del documento [a]); di fatto quindi per alcuni inquinanti (PTS ed NO_x) si rileva una discrepanza tra i limiti utilizzati per la massima emissione ipotizzata e i limiti proposti nella citata Tabella 28 per la fase autorizzativa*”) è stata poi oggetto di specifica analisi in sede di rilascio dell’AIA Kronospan, attraverso l’individuazione di coerenti limiti emissivi (all. B par. 4.1).

12.5. Anche con riferimento alla Silva valgono le medesime considerazioni.

In generale va pure ricordato, al fine della reiezione della cesura, che nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori (per tutte, con riferimento alla più ampia materia delle valutazioni ambientali, Cons. di Stato, n. 5379/2020).

Non è invece consentito chiedere al giudice di sostituirsi alle valutazioni riservate alle Amministrazioni giungendo ad esiti diversi fondati, ad esempio, su una c.t.u. o una verifica sollecitata dalla parte (sul punto specifico, Cons. di Stato, n. 3500/2009), ovvero sulle perizie tecniche di parte o con il richiamo a studi predisposti da propri esperti (sul

principio, per tutte Cons. di Stato, n. 2524/2021).

12.6. Occorre ulteriormente puntualizzare che la deduzione che il progetto di Silva è intanto mutato dopo la conclusione del PAUR Kronospan, rendendo inattuali le considerazioni effettuate, è del tutto generica.

Non è stato infatti chiarito dai ricorrenti in modo esaustivo in che termini e sotto quali specifici aspetti gli intervenuti cambiamenti progettuali (anche relativi al progetto della Silva) avrebbero inciso in maniera determinante sulle valutazioni rinvenibili nella VIA e già esaminate in conferenza di servizi, cui, pertanto, del tutto correttamente la Regione ha fatto richiamo.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, è principio acquisito quello per cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessario solo quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato e solo se il progetto può avere mostrato un nuovo impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (T.A.R. Emilia-Romagna, n. 512/2022).

12.7. In conclusione, con i provvedimenti gravati, lungi dal potersi ritenere realizzata una omissione in ordine alle necessarie valutazioni circa l'impatto sulla salute delle emissioni in atmosfera, emerge -al contrario- lo sviluppo di un *iter* procedimentale che, in maniera approfondita, coerente ed armonica, ha esaminato, sin dal suo esordio, le suddette implicazioni e, nell'ambito di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi in gioco, ha operato nel senso di addivenire ad un contenimento del carico inquinante degli impianti autorizzati.

13. Col sesto motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto l'errata individuazione del Consorzio quale ente competente al rilascio del parere di compatibilità idraulica.

Anche questa censura è già stata esaminata e respinta dal T.A.R. nelle citate pronunce nn. 105 e 106 del 2023 in base alle seguenti considerazioni:

a) in base alla tabella degli enti competenti di cui al par. 7 dell'all. 1 al d.P.Reg. 27 marzo 2018 n.083/Pres (Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica (di cui all'art. 14, comma 1, lettera k), l. r. n. 11/2015)) l'ente preposto alla verifica della compatibilità idraulica e al rilascio del relativo parere è l'ente che gestisce la rete idraulica ricetrice che riceve le portate scaricate dalla superficie oggetto della trasformazione;

b) nel caso specifico, la rete ricetrice corrisponde alla rete di drenaggio come definita dall'articolo 3, comma 1, lett. o), ossia "*il sistema di canalizzazioni artificiali e non, che raccolgono e allontanano da insediamenti [...] produttivi [...] le acque meteoriche superficiali*", che nel caso di specie è pacificamente gestita dal Consorzio;

c) non rileva, invece, ai fini dell'allocazione della competenza, che il recapito finale della rete di drenaggio sia nella Roggia Roia (sia perché allora la citata disposizione non avrebbe spazio applicativo, atteso che qualunque rete di drenaggio confluisce verso un corpo idrico di superficie, sia perché non è affatto dimostrato che la competenza del Consorzio è limitata alla mera gestione di una semplice tubazione che conduce direttamente alla dispersione delle acque in un torrente).

Correttamente quindi il parere è stato reso dal Consorzio quale gestore della rete fognaria della Zona Industriale del Ponte Rosso.

14. Col settimo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti speciali, che impone il preciso obbligo di smaltire nell'impianto che sia fisicamente più vicino rispetto al luogo di produzione o di raccolta.

Il motivo è infondato.

L'art. 182-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, relativo ai principi di autosufficienza e prossimità, prevede che: "*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti*".

La Corte Costituzionale ha affermato che i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso (C. Cost. n. 505/2002).

La giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, n. 3215/2013) ha precisato che per i rifiuti speciali ha infatti rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale deve solo essere coordinato e applicato per quanto possibile il principio di prossimità.

Nel caso di specie, la "deroga" al criterio tendenziale della prossimità si spiega in ragione dell'accessorietà dell'impianto Silva rispetto a quello Kronospan. Sul punto è del tutto condivisibile l'argomentazione della difesa della Silva secondo la quale il principio in parola è ragionevolmente derogabile e non trova stretta applicazione agli impianti che hanno una valenza strumentale allo sviluppo industriale di un settore, in quanto destinati a recuperare rifiuti da impiegare come materia prima in processi produttivi. Ciò perché il loro trattamento non può che essere localizzato nei luoghi in cui sussiste

la domanda, proprio al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dell'industria.

Il motivo è, quindi, infondato.

15. Con l'ottavo motivo i ricorrenti hanno dedotto l'inadeguatezza delle valutazioni regionali sul profilo dell'incidenza del traffico, il cui impatto sarebbe stato sottodimensionato.

Il motivo è infondato.

L'analisi dei flussi di traffico effettuata dal proponente è stata esaminata dal Servizio regionale infrastrutture di trasporto, che, con nota del 22 marzo 2022, ha evidenziato un quadro compatibile con la situazione viabilistica esistente, segnalando solo alcune indicazioni generali per la razionalizzazione e il contenimento dei flussi di traffico (pag. 2).

In particolare, sono state suggerite le seguenti attività:

- monitoraggio del traffico pesante e leggero in ingresso uscita/uscita dagli impianti nelle condizioni sia ante- che post-interventi per consentire una valutazione articolata nel tempo del carico veicolare sulla viabilità coinvolta;
- registrazione dei trasporti in ingresso/uscita dei mezzi pesanti e dei trasporti su rotaia dai siti produttivi Silva-Kronospan, da trasmettere all'autorità preposta al controllo ambientale, al fine di valutare eventuali criticità dei trasporti generati dalle attività in progetto.

Tali indicazioni sono poi state puntualmente recepite nel provvedimento di VIA attraverso l'individuazione della quinta condizione ambientale, con la quale si è appunto previsto:

- a) la redazione di un piano di monitoraggio del traffico pesante e leggero in ingresso uscita/uscita dagli impianti (Kronospan Italia e Silva), da effettuarsi sia nelle condizioni *ante operam* che *post operam*;
- b) che il proponente monitori con continuità il traffico prodotto dalla propria attività, adottando conseguentemente nel tempo le più opportune misure per limitarlo al minimo raggiungendo un adeguato livello di performance ambientale (privilegiando il trasporto a mezzo ferrovia rispetto al trasporto su gomma, qualora sussistano condizioni tecniche ed economiche che ne consentano l'effettivo impiego);
- c) che la gestione e programmazione dei flussi di veicoli in entrata e uscita sia effettuata attraverso precise modalità (nel documento ben descritte) atte a ridurre l'impatto sul traffico.

Si tratta di prescrizioni che, alla luce dell'istruttoria svolta, non fanno emergere palesi incongruenze o manifeste inadeguatezze dell'azione amministrativa, ma denotano all'opposto una puntuale e prudente analisi degli impatti e una stringente e dettagliata valutazione dei dati istruttori acquisiti.

16. Col nono motivo i ricorrenti hanno dedotto che la Regione, nell'autorizzare l'impianto Kronospan, avrebbe, senza alcuna motivazione, omesso di recepire le raccomandazioni in materia sanitaria, riversate dall'ASFO nella nota prot. 45674 del 26 maggio 2022.

16.1. Il motivo è infondato.

16.2. Dall'esame compiuto dell'intera documentazione risulta che tutte e undici le prescrizioni dell'ASFO sono state in realtà e nella sostanza ampiamente recepite all'interno del quadro disciplinante che complessivamente emerge dalla lettura dei provvedimenti autorizzatori impugnati.

Intanto, è documentale che cinque prescrizioni (n. 4, 6, 7, 8 e 10) di ASFO si ritrovano nell'allegato B, par. 6, dell'AIA Kronospan.

16.3. Le rimanenti sei prescrizioni, pur non espressamente riportate nella stessa sede, sono state in effetti comunque recepite negli atti come si rappresenta di seguito.

Si deve infatti rilevare che la prima prescrizione dell'ASFO (*"si ritiene necessario che i valori limite in fase di autorizzazione integrata ambientale siano più cautelativi di quelli richiesti e, in particolare, siano coerenti con i valori considerati nello scenario di emissione attesa utilizzato nei modelli previsionali di ricaduta UNIUD e validati da ARPA"*) è stata recepita nel par. 4.1 dell'all. B dell'AIA Kronospan.

La seconda osservazione dell'ASFO (concernente il superamento del limite giornaliero per il PM10 per ulteriori tre giornate rispetto allo stato di fondo) è stata convertita in raccomandazione in sede di AIA attesa la *"difficoltà di stabilire una correlazione diretta e automatica tra i valori rilevati di qualità dell'aria e le emissioni dell'impianto"*.

La terza criticità dell'ASFO, già oggetto di specifica analisi dell'ARPA (e concernente il monitoraggio dei valori di concentrazione di PM10, PM2,5, NOx, formaldeide HCHO, metalli, ossidi di carbonio e zolfo, diossine PCCD e furani PCDF, policrobifenili PCD-BL, acido cloridrico HCl e acido fluoridrico HF, idrocarburi policiclici aromatici IPA, composti organici volatili VOC e ammoniaca NH3 e le possibili azioni correttive) era stata già recepita nella prima condizione del decreto VIA ove appunto si prevede un piano di monitoraggio *"aggiornato tenendo conto delle indicazioni di cui al parere ARPA prot. 0005428/P/GEN/AUT del 24 febbraio 2022 - dovrà essere effettuato nelle fasi di ante operam, corso d'opera limitatamente ad alcuni parametri e post operam (inteso come periodo che comprende la fase di esercizio dell'opera); il monitoraggio in post operam dovrà essere effettuato per un periodo minimo di due anni, a seguito della valutazione degli esiti dello stesso sarà considerata l'opportunità/necessità di proseguire con le attività di monitoraggio e/o rivalutarne una parte"*.

La quinta prescrizione dell'ASFO (*"la ditta deve effettuare sul materiale in ingresso delle analisi di laboratorio per il controllo della qualità del legno di recupero usato come materia prima, in particolare relativamente al controllo degli inquinanti quali As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, cloro, fluoro e IPA. Tali analisi dovranno essere validate da ARPA"*) è prevista

espressamente all'interno del piano di monitoraggio e controllo dei "rifiuti in ingresso" di cui all'all. C dell'AIA Kronospan e al par. n. 1.3 – tabella 5 dell'all. C al PAUR.

La prescrizione undici è relativa al monitoraggio dei lavoratori occupati nell'impianto, con l'obiettivo di verificare eventuali peggioramenti delle condizioni di salute derivanti dall'attività svolta e, come correttamente rilevato dalla difesa regionale, riguarda una materia di competenza del Dipartimento di Medicina del lavoro e non dell'Autorità competente per l'AIA.

16.4. Alla luce delle suseposte considerazioni il nono motivo di ricorso è complessivamente infondato.

17. Col quarto motivo aggiunto i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità delle modalità con le quali viene superato il parere espresso dal Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento in materia sanitaria ai sensi del r.d. n. 1265/1934.

17.1. Il motivo è infondato.

17.2. La censura qui in esame ripropone le medesime deduzioni già esaminate e respinte da questo T.A.R. nelle pronunce nn. 105 e 106 del 2023.

In particolare occorre qui ribadire che:

a) le prescrizioni comunali rese *ex artt.* 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 non hanno carattere vincolante, dovendo essere le relative questioni manifestate dal rappresentante comunale all'interno della conferenza di servizi, ovvero nel luogo istituzionale deputato alla sincrona rappresentazione di tutti gli interessi pubblici rilevanti e alla loro contestuale e complessiva composizione ai fini dell'individuazione e riaffermazione dell'interesse pubblico prevalente (cfr. la già citata sentenza di questo T.A.R., n. 454/2020, che richiama, tra le altre, anche T.A.R. Lazio, n. 2338/2015);

b) i poteri riconosciuti al Sindaco in materia di industrie insalubri devono essere correttamente inquadrati nel più ampio contesto normativo di riferimento, come si è evoluto ed è oggi vigente; essi, in particolare, in presenza di competenze statali e regionali fondate su titoli speciali di attribuzione normativa di tutela ambientale, devono ritenersi recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti dalle autorità tecniche (cfr. T.A.R. Lazio, nn. 5132/2023, 10715/2022, T.A.R. Marche, n. 624/2021 e Cons. di Stato, n. 2534/2019);

c) l'autorizzazione unica *ex art.* 208, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 determina una variante urbanistica indipendentemente dall'assenso del Comune e, addirittura, persino in caso di dissenso espresso, tanto che l'atto è idoneo a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo variante puntuale che non necessita di alcuna manifestazione di assenso da parte degli enti, in via ordinaria, competenti per la pianificazione (Cons. Stato, n. 6088/2022).

17.3. Va pure aggiunto – con riguardo all'AIA Silva – che nessun rapporto di logica e necessaria dipendenza tra il procedimento autorizzatorio Silva e il procedimento di classificazione dello stabilimento quale industria insalubre imponeva la sospensione del procedimento di AIA. Le valutazioni demandate al procedimento di classificazione non interferiscono con le ben più ampie e articolate analisi istruttorie di natura tecnica effettuate dalle amministrazioni nell'ambito della VIA e dell'AIA.

Il Collegio condivide infatti la notazione della difesa regionale secondo la quale, *"diversamente dai procedimenti di valutazione tecnica complessa come la VISPA, il cui esito è un giudizio strutturato di compatibilità, quello di classificazione è un semplice riconoscimento nominale: a una certa lavorazione corrisponde o meno una voce dell'elenco"*. Tale riconoscimento, proprio perché nominale, non aggrava e non altera l'esito delle valutazioni già operate dall'azienda sanitaria nella sede propria.

17.4. Anche il quarto motivo aggiunto è quindi infondato.

18. Col quinto motivo aggiunto i ricorrenti hanno dedotto il mancato rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti approvati con D.P.Reg. 19 marzo 2018 n. 058/Pres. (CLIR), vista la presenza di case sparse a meno di 500 metri dall'impianto di Silva.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, sebbene la Silva avesse inizialmente richiesto una specifica deroga, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. n. 34/2017, per il criterio 8B – Case sparse, tuttavia, la valutazione della società è risultata errata in eccesso, in quanto più cautelativa di quanto richiesto dagli stessi CLIR.

Essa, infatti, non teneva conto della precisazione, presente a pag. 166 dei CLIR, secondo cui, qualora l'impianto sia ubicato in zona industriale (come nel caso in esame), il livello di tutela deve considerarsi di attenzione cautelativa (AC) e non attenzione limitante (AL). Tant'è che, come ben spiegato dalla difesa regionale, il livello di tutela è contrassegnato da un doppio asterisco che rimanda a tale precisazione (cfr. la nota 4 secondo la quale *"Il simbolo ** riportato in tabella 8A indica che, qualora l'impianto sia ubicato in zona industriale, artigianale e per servizi tecnologici il livello di tutela deve considerarsi di attenzione cautelativa (AC)"*); da ciò consegue che correttamente l'impianto Silva non è assoggettato a nessuna deroga, che invece è prescritta per il diverso livello di attenzione limitante (AL).

Il progetto prevede, peraltro, specifiche mitigazioni consistenti nella realizzazione fra il sito e le case sparse di un terrapieno erboso di altezza 3-4 m e di una fascia di terreno alberata per isolamento da eventuali rumori e polveri (cfr. relazione tecnica Silva - allegato 4, pag. 18). Rispetto ad esse i ricorrenti non hanno chiarito i precisi profili di inadeguatezza o carenza riscontrati.

19. Col sesto motivo aggiunto i ricorrenti hanno dedotto che il progetto si porrebbe in contrasto con l'art. 23 delle N.T.A.

del P.I.P. del Comune di San Vito al Tagl.to – Ambito ZTO “D1” Ponterosso che prevede che, con riferimento ai piazzali delle ditte insediate nella ZIPR, “quando si tratti di materiali polverulenti, gli stessi devono essere coperti in modo da impedire il sollevamento e la dispersione delle polveri nell’aria”.

Anche questa censura è già stata esaminata e respinta con le sentenze nn. 105 e 106/2023 dalle cui valutazioni questo T.A.R. non ritiene di discostarsi, anche alla luce delle ulteriori difese proposte nel presente procedimento.

Ivi si era precisato:

a) che, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, l’approvazione dei progetti relativi a impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico [...]”;

b) che le procedure di ricevimento, stoccaggio e lavorazione dello scarto di legno, come dettagliate negli elaborati tecnici, prevedono che, una volta sottoposto a macinazione, il rifiuto allo stato di materiale pulverulento e trasportabile dal vento sarà stoccato solo all’interno di silos, quindi in depositi chiusi non esposti a pioggia o vento;

c) che il materiale temporaneamente stoccato nel piazzale all’aperto non sarà quello pulverulento ma sarà materiale “solido” costituito da pezzi di legno allo stato “grossolano” e avrà dimensioni (dai 2/3 cm circa sino al metro) tali da impedirne la dispersione ad opera del vento;

d) che è comunque previsto un sistema di nebulizzazione per l’eventuale sollevamento di polveri nella fase dello scarico del materiale “grossolano”;

e) che i ricorrenti con la presente censura contestano allo stato una caratteristica del materiale depositato sul piazzale (ovvero la sua “polverosità”) che potrà essere apprezzata solo in fase di esercizio, mediante il previsto monitoraggio.

Le richiamate considerazioni sono sufficienti a respingere anche la censura in esame.

20. Col nono motivo aggiunto i ricorrenti hanno dedotto che l’AIA Silva potrebbe sostituire l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (d’ora innanzi solo “AU”) solamente per le installazioni che rientrano nelle categorie di cui all’all. 7 alla parte 2 del d.lgs. 152/2006, categoria nella quale però l’attività svolta dalla Silva non rientra, per espressa esclusione della Regione.

20.1. Il motivo è infondato.

20.2. Occorre premettere che il progetto Silva è stato sottoposto al procedimento di AIA - e non alla semplice AU - in ragione della connessione funzionale stabile esistente con lo stabilimento Kronospan ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i-*quater* del d.lgs. 152/2006 (secondo il quale si intende per “*installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore*”).

Quindi, l’impianto Silva, in quanto svolgente attività accessoria tecnicamente connessa all’attività dell’impianto Kronospan, è stato correttamente assoggettato ad AIA, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. o-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006. Nel provvedimento impugnato si dà giustamente atto di tale passaggio attraverso il richiamo alla nota prot. n. 276 del 4 gennaio 2022 chiarendo proprio che la sottoposizione al procedimento di AIA si spiega “*per effetto della connessione stabile e funzionale tra le due attività, ancorché esercitata da diverso gestore e non rientrante, in via autonoma, nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006*”.

L’attività della Silva è stata quindi legittimamente assoggettata non già alla procedura di semplice AU, ma a quella più completa di AIA di cui all’art. 29-*sexies* d.lgs. n. 152/2006 giustamente rilasciata – in base alle coordinate normative già richiamate - nell’ambito di un autonomo, dedicato procedimento amministrativo, ferma restando la condizione che le due autorizzazioni fossero coordinate a livello istruttorio come richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. o-*bis* cit.

20.3. Ai sensi dell’art. 26 *quater*, comma 11, del d.lgs. cit. (“*le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto [...]*”) l’AIA rilasciata in favore di Silva ha sostituito anche l’AU di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. Ciò perché l’all. 9 alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, nell’elencare le autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale, espressamente individua l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del d.lgs. cit.) tra quelle sostituite (punto 3).

A sua volta, l’art. 208, comma 6, seconda parte, d.lgs. cit. prevede che l’approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

20.4. È quindi smentito l’assunto di parte ricorrente per il quale l’AIA Silva non includerebbe, sostituendola, anche l’AU di cui all’art. 208 cit.; l’autorizzazione in esame sostituisce, invece, anche negli effetti e in automatico pure il provvedimento di autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Non sembra nemmeno secondario rilevare che la tesi opposta, alla quale erroneamente pervengono i ricorrenti nell’interpretazione dei dati normativi evocati, comporterebbe un irragionevole sdoppiamento delle procedure (in contrasto coi principi di concentrazione dei procedimenti e di semplificazione dell’attività amministrativa che innervano l’intera disciplina in materia), imponendo, irrazionalmente, la sottoposizione del progetto sia al procedimento di AIA che di AU.

20.5. In conclusione, il motivo deve essere respinto.

21. Col decimo motivo aggiunto i ricorrenti hanno dedotto l'intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato laddove, pur chiarendo quest'ultimo che "è rilasciata alla società SILVA s.r.l. (...) l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato in Comune di San Vito al Tagliamento – ZI Ponte Rosso", assume di poter dichiarare la pubblica utilità dell'opera la quale, al contrario, presuppone che nello stabilimento avvenga il trattamento di rifiuti.

La censura è infondata.

Si rileva al proposito come risulti palese che la dicitura utilizzata nel punto 2 del dispositivo del decreto n. 21979/22 sia chiaramente un mero errore materiale, legittimamente corretto con il decreto di rettifica n. 24115/22, trattandosi indiscutibilmente di un provvedimento riguardante un impianto di trattamento dei rifiuti.

Più precisamente a pag. 4 del decreto n. 21979/GRFVG del 14 novembre 2022, punto 2 del dispositivo, era stato erroneamente identificato l'impianto di Silva come "un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato". Si tratta di un evidente errore materiale di scritturazione, posto che, come si evince dai documenti tecnici allegati all'autorizzazione e dalla documentazione istruttoria, l'impianto oggetto di valutazione è in realtà un "impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno".

La manifesta infondatezza della censura in esame si rivela anche dal fatto che, nell'articolare le proprie censure, sono gli stessi ricorrenti a incentrare le loro deduzioni sull'assunto che si tratti di un impianto di recupero di rifiuti.

22. Le considerazioni che precedono rendono evidente anche l'infondatezza dell'undicesimo motivo aggiunto col quale si lamenta che l'errore appena richiamato riguarderebbe l'effettiva volontà dell'ente e non un semplice *lapsus calami*; laddove ciò è, in realtà, smentito *ex actis*.

23. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di lite, attesa la novità di alcune delle questioni esaminate, possono essere compensante.

(*Omissis*)